

STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

Avv. Claudio Caiffi
Avv. Nicoletta Silo

Dott.ssa Giulia Padovani
Dott.ssa Simona Lalumera

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, PROMOSSO DAL SIG. FRANCESCO SALERNI

R.G. n. 6144/2019

Il Sig. Salerno, nella sua qualità di concorrente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale (458 posti - art. 1, comma 1 lett. a, del Bando), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 9 novembre 2018, con ricorso introduttivo chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti documenti: a) Del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto “NON IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA” per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “*Aspetti d'ansia somatizzata in soggetto con rigidità personologica e coartazione affettiva a rilevanza clinica ai sensi del D.M. del 30.06.2003 n. 198, art. 3 comma 2 riferimento tab.1, punto 15 e succ. mod. ed int.*”, notificato in data 07.03.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 9 novembre 2018; b) Del Decreto n. 333-B/12E.9.18/6932 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori dei predetti concorsi pubblici, pubblicato il 29 marzo 2019, sulla G.U.R.I.- 4^o serie speciale “concorsi ed esami”; c) Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica,

nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente; d) Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; e) Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. Salerno ai fini della presente procedura. . Il tutto per la disapplicazione del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15 nonché per il riconoscimento in capo al Sig. Salerno del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali e alla successiva valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria.

Il ricorso è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima Quater, al n. R.G. 6144/2019.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. Illegittimità per violazione dell'art. 5, comma 3, del d.m. 129/2005 e dell'art. 14, comma 1, del bando di concorso – incompetenza – eccesso di potere. Con tale motivo il ricorrente lamentava di essere stato esaminato da due psicologi della Polizia di Stato non in possesso dei requisiti per emettere un giudizio sull'accertamento dei requisiti psico-fisici, non risultando gli stessi inclusi nella Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019 per l'accertamento dei requisiti psico-fisici. Difatti nella stessa Commissione erano presenti esclusivamente medici della polizia di stato e non psicologi. Inoltre, nonostante la valutazione fosse stata effettuata da due non membri della Commissione, il verbale contenente il giudizio di non idoneità faceva riferimento ad un giudizio espresso dalla Commissione nominata. In ragione di quanto esposto, questa difesa, riteneva che i richiamati accertamenti dovessero essere necessariamente considerati illegittimi ed, in virtù di ciò, dichiarati nulli o annullabili per mancanza di legittimazione degli psicologi accertatori.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II. illegittimità per violazione di legge e regolamento – violazione dell'art. 3, co. 2, con rinvio alla tabella 1, punto 15 del D.M. 198/2003 – travisamento dei presupposti di fatto – carenza/infondatezza dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta – ingiustizia manifesta. Con tale motivo il

ricorrente contestava il giudizio di inidoneità psichica così motivato dalla Commissione: *“aspetti d’ansia somatizzata in soggetto con rigidità personologica e coartazione affettiva a rilevanza clinica”* ai sensi del D.M. 198/2003, art. 3, comma 2, rif. Tab. 1, punto 15. La Commissione Medica ha dunque ritenuto non idoneo il ricorrente per avergli riscontrato una presunta imperfezione o infermità dell’apparato neuropsichico. Richiamando la normativa di riferimento, con tale secondo motivo, pur a voler ritenere discrezionale l’attività accertativa dell’idoneità fisica e psichica, si evidenziava come la sfera di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica soffra di maggiori limiti rispetto all’attività accertativa dell’attitudine e come, il giudizio espresso nei confronti del candidato, quale giudizio di non idoneità psichica per la sussistenza di infermità/imperfezioni dell’apparato neuro-psichico, si configurasse in realtà quale risultato di un accertamento psichiatrico. Oltre a ciò, si evidenziavano ulteriori profili d’illegittimità del provvedimento impugnato circa la motivazione. Si evidenziava come il ricorrente non fosse affetto da alcuna patologia psichica legata a disturbi della personalità e come le affermazioni riportate dai due (non) membri della Commissione medica di valutazione psicodiagnostica non corrispondessero alle dichiarazioni rese dal ricorrente nel colloquio clinico del 07.03.2019 ritenendo che l’Amministrazione fosse palesemente incorsa nel travisamento dei fatti e dei presupposti facendone scaturire una valutazione negativa. Il giudizio medico, in alcun modo sovrapponibile alla persona del ricorrente, presentava altresì un grave difetto di istruttoria poiché, qualora l’accertamento fosse stato eseguito correttamente e con i dovuti approfondimenti, completamente diversa sarebbe risultata la valutazione espressa nei confronti del ricorrente. Pertanto, si riteneva il giudizio affetto da contraddittorietà e viziato da difetto di motivazione ed a sostegno di ciò si produceva copia di altre perizie neuropsichiatriche effettuate rispettivamente in data 18.04.2019 presso ASL di Benevento – Dipartimento di Salute Mentale ed in data 19.04.2019 presso l’ASL Roma 4, con le quali veniva formulata una diagnosi diametralmente opposta rispetto al giudizio espresso sulla candidata dalla Commissione.

Veniva poi affrontato un terzo motivo in diritto: III. illegittimità dell’art. 3, co. 2, con riferimento alla tabella 1, punto 15 del D.M. 198/2003 per sviamento del fine pubblico, violazione del principio di legalità sostanziale, violazione dei principi di tassatività e determinatezza, violazione dell’art. 25 l. 121/1981 – incongruenza, insufficienza ed illogicità della motivazione.

Con tale motivo si sosteneva come, pur appartenendo le valutazioni operate dalla Commissione nel caso in esame alla sfera della discrezionalità tecnica, le stesse non possano sottrarsi ad un controllo giurisdizionale attraverso il riscontro della congruenza e logicità della motivazione, che nella specie si riteneva viziata. Difatti, il giudizio espresso dalla Commissione appariva carente di motivazione

nella parte in cui non chiariva quali fossero gli elementi fondanti il ragionamento e la conclusione della sussistenza della più volte citata patologie psichiatrica. Nel caso di specie appariva discutibile ricondurre il giudizio sulla personalità del ricorrente ad una infermità non specificamente indicativa di una personalità psicopatica, anche perché il giudizio contestato risultava messo in discussione, *in primis*, dai profili sanitari prodotti ed allegati al ricorso che smentivano l'esistenza di infermità e/o imperfezioni neuropsichiche in capo al ricorrente ed *in secundis* dal vissuto di quest'ultimo. Si concludeva su tale punto ritenendo che la normativa in esame - art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 Rif. Tabella 1 punto 15 - dovesse considerarsi illegittima per eccessiva genericità ed indeterminatazza, considerato come la stessa si limiti a prevedere che qualsivoglia imperfezione o disturbo, non meglio specificato, sia automaticamente causa d'esclusione dai concorsi in Polizia.

Da ultimo, si formulava il seguente motivo: IV. illegittimità per violazione di legge e regolamenti - violazione dell'art. 3 della l. 241/90 - insufficienza e carenza della motivazione - violazione dell'art. 5 comma 9 del D.M. 129/2005 - violazione dell'art. 14, comma 6, del bando di concorso. Si trattava di censura attinenti al vizio di motivazione. Nel caso in esame la motivazione risultava completamente assente. Anche a volere ritenere che il richiamo alla presunta infermità costituisse motivazione, comunque la stessa era da ritenersi carente ed insufficiente. La carenza di motivazione era ravvisabile sotto i seguenti profili: non era stato indicato il contesto in cui tale presunta infermità si irradierebbe, non era stato indicato il grado della stessa, raggiunto il quale si ritiene un qualsiasi candidato non idoneo; non erano stati indicati gli indici rilevatori di detta infermità che ha condotto alla formazione del giudizio negativo, mancava l'indicazione delle specifiche risultanze degli accertamenti quali indici della sussistenza della presunta patologia riscontrata ed, ancora, non erano stati esternati i necessari collegamenti tra la valutazione espressa sulla personalità del candidato ed i risultati degli accertamenti eseguiti. In buona sostanza ed in generale, mancava qualsivoglia elemento in grado di fare conoscere e comprendere al candidato gli elementi dai quali era scaturito il giudizio di non idoneità ed, ancora prima, la sussistenza del disturbo.

Il ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge. Su istanza del ricorrente il TAR del Lazio, con Ordinanza collegiale n. 4111 del 19-06.2019, disponeva la verifica sulla persona del Sig. Salerno in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti su cui si era fondata la predetta inidoneità.

La richiamata verifica dava esito positivo, motivo per cui il TAR del Lazio, con Ordinanza collegiale n. 6662 del 16.10.2019, ritenendo sussistenti i presupposti per ammettere parte ricorrente con riserva al proseguo dell'iter concorsuale, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, ed autorizzava, pertanto, la notifica per pubblici proclami.

Roma lì, 18.10.2019

Avv. Claudio Caiffi